

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

41/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

822/20 Dispersione scolastica, il genitore che non manda studente a scuola può non essere sanzionato: non è incostituzionale. Sentenza

di *Avv. Marco Barone*

La Corte Costituzionale con ordinanza 219/20 affronta il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 731 del codice penale, promosso dal Giudice di pace di Taranto. Il Giudice di pace di Taranto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 731 del codice penale, nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione elementare» e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla «scuola media inferiore di 1° grado» ed ai «primi due anni dell'istruzione secondaria superiore».

Il fatto

Il rimettente, nell'ambito del dibattimento relativo a un procedimento penale promosso nei confronti di varie persone per il reato di cui all'art. 731 cod. pen., rileva in via preliminare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disposizione sanziona ormai la sola violazione degli obblighi di istruzione concernenti la scuola elementare, così come si desume dal suo tenore letterale; che, infatti, non è più vigente la norma che aveva esteso l'applicazione della previsione incriminatrice all'inadempimento degli obblighi in parola riguardo alla scuola media inferiore, cioè l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale), abrogato mediante l'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246); che gli obblighi di istruzione, nel corso del tempo, sono stati estesi fino a comprendere un ciclo di studi della durata di almeno dodici anni, o comunque fino all'ottenimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53»), e poi riferiti a una istruzione impartita per almeno dieci anni e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale triennale [art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»].

Quella differenza della sanzione “penalistica” tra i vari ordini d'istruzione

Il Giudice di pace di Taranto, con ordinanza del 19 aprile 2019, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 731 del codice penale, nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione elementare» e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla «scuola media inferiore di 1° grado» ed ai «primi due anni dell'istruzione secondaria superiore». Ha eccepito che l'attuale irrilevanza penalistica dell'inadempimento degli obblighi concernenti l'istruzione secondaria comporterebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato tra soggetti tutti gravati dal dovere di procurare ai minori i livelli di istruzione resi obbligatori dalla legge e contrasterebbe, altresì, con gli artt. 30 e 34, secondo comma, Cost., poiché da queste stesse disposizioni costituzionali si evincerebbe il carattere obbligatorio dell'istruzione per la durata di almeno otto anni e conseguentemente ne

consegue, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il mancato allineamento tra durata del periodo di istruzione obbligatoria e relativo presidio sanzionatorio penale.

Per la corte costituzionale non è illegittimo il differente trattamento sanzionatorio

Per la Corte Costituzionale non si è al cospetto dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure a fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora alla violazione di obblighi di matrice sovranazionale (in particolare, sentenza n. 37 del 2019), cioè alle specifiche ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale considera ammissibile il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem(...) in particolare, la lamentata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte dal rimettente non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione, dichiarando **la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale** dell'art. 731 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

<https://www.orizzontescuola.it/dispersione-scolastica-il-genitore-che-non-manda-studente-a-scuola-puo-non-essere-sanzionato-non-e-incostituzionale-sentenza/>